

GAU
potestata court
Pole in 170
U

DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE
GIURIDICA E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

12/12/22
Dr. Gatto
Per il SSGATO

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

direzionegenerale.pec@asppa.it

Dr. Gatto
+ J. Felici

ISTANZA

I sottoscritti avv.ti Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto - nell'interesse della dott.ssa Potenza
Giuseppina chiedono all'A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante *protempore*, in
esecuzione del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022, dell'Ufficio Legislativo e
Legale della Presidenza della Regione Siciliana, di provvedere prontamente a pubblicare sul proprio
sito web istituzionale i seguenti documenti allegati:

- A) Avviso di notifica per pubblici proclami;
- 1) Copia del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana;
- 2) Il testo integrale del ricorso;
- 3) L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si avvisa, inoltre, che, i suddetti atti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ASP di Palermo
in indirizzo, home page, con apposito link alla sezione "atti di notifica" per 60 (sessanta) giorni.
Si chiede, inoltre, all'ASP in indirizzo di voler rilasciare l'attestazione di avvenuta pubblicazione al
fine di poterne dare prova nei successivi giorni 15 (quindici).

I sottoscritti attestano che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all'originale.

Distinti Saluti

Li

REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Palermo
12 DIC. 2022
Prim. DIREZIONE GENERALE n° A.S.P. 24.3917/2022

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Giuseppe Gatto

REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI
12 DIC. 2022
prot. n. ASP/244518

Firmato digitalmente da
GATTO GIUSEPPE
Data: 2022.12.09
11:38:52 +01'00'

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
direzionegenerale.pec@asppa.it

ISTANZA

I sottoscritti avv.ti Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto - nell'interesse della dott.ssa **Potenzano Giuseppina** chiedono all'A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante *protempore*, in esecuzione del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022, dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, di provvedere prontamente a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i seguenti documenti allegati:

A) Avviso di notifica per pubblici proclami;

1) Copia del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;

2) Il testo integrale del ricorso;

3) L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si avvisa, inoltre, che, i suddetti atti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ASP di Palermo in indirizzo. *home page*, con apposito *link* alla sezione "*atti di notifica*" per 60 (sessanta) giorni.

Si chiede, inoltre, all'ASP in indirizzo di voler rilasciare l'attestazione di avvenuta pubblicazione al fine di poterne dare prova nei successivi giorni 15 (quindici).

I sottoscritti attestano che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all'originale.

Distinti Saluti

Li

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Giuseppe Gatto

GATTO
GIUSEPPE

Firmato
digitalmente da
GATTO GIUSEPPE
Data: 2022.12.07
11:38:52 +01'00'

All'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo

direzionegenerale.pec@asppa.it

ISTANZA

I sottoscritti avv.ti Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto - nell'interesse della dott.ssa **Potenzano Giuseppina** chiedono all'A.S.P. di Palermo, in persona del legale rappresentante *protempore*, in esecuzione del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022, dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, di provvedere prontamente a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i seguenti documenti allegati:

A) Avviso di notifica per pubblici proclami;

1) Copia del provvedimento prot. n. 24159/173.22.8 del 05.12.2022 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;

2) Il testo integrale del ricorso;

3) L'indicazione di tutti i soggetti controinteressati.

Si avvisa, inoltre, che, i suddetti atti dovranno essere pubblicati sul sito internet dell'ASP di Palermo in indirizzo, *home page*, con apposito *link* alla sezione "*atti di notifica*" per 60 (sessanta) giorni.

Si chiede, inoltre, all'ASP in indirizzo di voler rilasciare l'attestazione di avvenuta pubblicazione al fine di poterne dare prova nei successivi giorni 15 (quindici).

I sottoscritti attestano che le copie informatiche degli atti allegati sono conformi all'originale.

Distinti Saluti

Li

Avv. Giuseppe Impiduglia

Avv. Giuseppe Gatto

GATTO
GIUSEPPE

Firmato
digitalmente da
GATTO GIUSEPPE
Data: 2022.12.07
11:38:52 +01'00'

ILL.MO PRESIDENTE DELLA
REGIONE SICILIANA
RICORSO STRAORDINARIO

Della Dott.ssa **Giuseppina Potenzano**, nata a Palermo in data 23.06.1974 (c.f. PTN GPP 74H63 G273M) residente a Palermo in Via Generale Vito Artales n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Giuseppe Impiduglia (C.F.: MPDGPP81T10AO89A; FAX: 0918040204; P.E.C.: giuseppeimpiduglia@pec.it) e Giuseppe Gatto (C.F. G1TGPP90H28H2690 – P.E.C.: avvocatogiuseppegatto@pec.it - FAX: 0918040219), ed elettivamente domiciliata come da PEC dei Registri di Giustizia;

CONTRO

- L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La COMMISSIONE D'ESAME DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI A N. 24 POSTI – POI ELEVATI A N. 30 POSTI – A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE”, CON COMPETENZE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE”, LEGISLAZIONE SANITARIA, APPALTI PUBBLICI E SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (CTG. D), in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- Del dott. **D'ACQUISTO SIMONE**, nato a Palermo il 15.09.1992 ed ivi residente in Via Antonio De Crescenzo, n. 3, C.F.: DCQSMN92P15G273Z, P.E.C.: simone.dacquisto@pec.it, collocato alla posizione n. 174, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;
- Del dott. **PASSARELLO ANTONIO**, nato a Palermo il 22.11.1986, c.f.: PSSNTN86S22G273M, P.E.C.: antonioPASSARELLO@pec.it, collocato alla posizione n. 85, della graduatoria degli idonei e vincitori del concorso *de quo*;

PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)

- Dell'esito della prova scritta del Concorso *de quo*, comunicato a mezzo nota prot. n. ASP/118047/2022 del 20.06.2022 - e trasmesso all'odierna ricorrente a mezzo messaggio PEC del 21.06.2022 - nella parte in cui alla dott.ssa Potenzano è stato attribuito un punteggio (pari a punti 27,50) inferiore a quello minimo (28/30) necessario per il superamento della prova (**DOC. 1**);

- Della prova scritta elaborata dalla Dottoressa Potenzano, recante il punteggio assegnato dall'Amministrazione resistente, comprensivo dell'indicazione in ordine al numero delle risposte corrette, errate e non date (**DOC. 2**);
- Dell'Elenco dei candidati risultati idonei alla prova scritta, contenuto nell'Allegato "C" della Delibera n. 1452 del 26.09.2022, pubblicata il 02.10.2022 (**DOC. 3B**), nella parte in cui non comprende il nominativo dell'odierna ricorrente;
- Della Delibera del Direttore Generale dell'Asp di Palermo, n. 1452 del 26.09.2022 a mezzo della quale l'Amministrazione resistente ha approvato gli atti concorsuali della selezione *de qua*, nominando i vincitori del Concorso (**DOC. 3A**);
- Del verbale n. 3 del 11.03.2022, dei lavori concorsuali, nell'ambito del quale la Commissione ha individuato le modalità di predisposizione dei questionari e approvato le (n. 954) domande da somministrare per tutte le sessioni della prova scritta del Concorso *de quo* (**DOC. 4**);
- Del Verbale n. 7 del 24.03.2022, relativo allo svolgimento della prova scritta dell'odierna ricorrente, anche nella parte in cui l'Amministrazione ha ricevuto e confermato le domande poi sottoposte ai candidati, tra cui l'odierna ricorrente (**DOC. 5**);
- Di ogni atto presupposto, connesso c/o consequenziale in relazione ai profili che saranno di seguito specificati;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla prova orale del predetto concorso pubblico;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI

Al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione della ricorrente alla prova orale del predetto concorso pubblico;

FATTO

Con Delibera n. 82 del 23.05.2019 (**DOC. 6**), l'Amministrazione resistente: a) indiceva un avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale; b) bandiva un pubblico concorso pubblico per la copertura di n. 24 posti di "Collaboratore Amministrativo professionale" con competenze relative alla gestione del personale, legislazione sanitaria, appalti pubblici e settore economico-finanziario (Ctg. D), previo espletamento della procedura di mobilità di cui sopra.

Successivamente, l'Amministrazione resistente, con Delibera n. 744 del 05.08.2020, revocava le disposizioni inerenti alla procedura di mobilità, elevando i posti (da n. 24 a n. 30) messi a concorso per il succitato profilo "*Collaboratore Amministrativo professionale*" (**DOC. 7**).

Inoltre, con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021 (**DOC. 8**), l'Amministrazione resistente disponeva la modifica del bando, riaprendo i termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva in commento.

La dott.ssa Potenzano, dottoressa in giurisprudenza, odierna ricorrente, essendo in possesso dei requisiti richiesti per la procedura selettiva in parola, entro i termini indicati dal summenzionato bando inoltrava la propria domanda di partecipazione (**DOC. 9**), per l'ammissione alla menzionata procedura concorsuale.

V'è da dire che, a seguito della modifica intervenuta con Deliberazione n. 1062 del 10.09.2021, il Bando della selezione di che trattasi prevedeva un duplice iter di prove selettive (in ordine alle quali, in ogni caso, risultava abolita la preselezione), tra i quali l'Amministrazione resistente avrebbe, poi, dovuto scegliere a seconda che i lavori concorsuali si fossero svolti (o meno) durante il periodo emergenziale dovuto alla diffusione pandemica del contagio da Covid-19.

Ed infatti:

- nel caso in cui il concorso si fosse svolto durante il periodo emergenziale, l'Amministrazione resistente si riservava la possibilità di espletare la sola prova scritta (anche da remoto), in ordine alla quale "*il punteggio massimo attribuibile sarà di 70 punti*" e il superamento della stessa risultava subordinato al raggiungimento di una valutazione "*di almeno 49/70*";

- nel caso in cui fosse stata espletata sia la prova scritta che la prova orale, il bando in commento prevedeva che "*la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40*".

Inibendo, con nota prot. n. ASP/24299/2022 del 10.02.2022, il Direttore Generale dell'Azienda resistente, scioglieva la riserva prevista, come sopra, dal Bando *de quo*, nel senso di "*procedere all'espletamento del concorso attraverso lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, precisando che la prova scritta si svolgerà in modo semplificato a quiz e con risposta multipla*" (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, **DOC. 10**).

Nell'ambito del Verbale n. 1 dei lavori concorsuali, la Commissione resistente:

a) Confermava che “i 70 punti previsti per le prove di esame sono così ripartiti: 40 punti per la prova scritta; 30 punti per la prova orale”;

b) Stabiliva le modalità di svolgimento della suddetta prova, prevedendo che “i quesiti da sottoporre ai candidati saranno predisposti dalla ditta affidataria del servizio e tratti da fonti editoriali di normativa sugli argomenti oggetto della prova. Detti questionari saranno approntati dalla citata ditta, che il giorno della prova li consegnerà alla Commissione, la quale, dopo averli selezionati, li restituirà alla stessa per l’inserimento a sistema” e che, peraltro, “ciascun questionario dovrà contenere 20 domande con 4 risposte, di cui solo una corretta. Le domande da sottoporre ai candidati, seppur uguali per tutti nella medesima sessione, dovranno avere una sequenza diversa in ciascun questionario. Ogni candidato avrà 60 minuti per completare la prova”;

c) Individuava, altresì, gli argomenti sui quali si sarebbe svolta la prova scritta.

Ed allora, una volta approntato definitivamente l’iter delle prove selettive, l’Amministrazione resistente, provvedeva alla convocazione (con nota prot. ASP/30897/2022 del 21.02.2022, **DOC. 11**) – nelle date del 11-15-16-17-24-25.03.2022 - dei candidati ammessi (tra cui l’odierna ricorrente) alla selezione *de qua*, al fine di svolgere la prova scritta del Concorso in commento.

Mentre, con successiva nota prot. ASP/35049/2022 del 28.02.2022 (**DOC. 12**), l’Azienda resistente integrava il provvedimento di convocazione, rappresentando ai candidati i contenuti delle modifiche apportate al bando originario e le determinazioni adottate dalla Commissione nella seduta di insediamento (cfr. Verbale n. 1), ove – oltre a quanto sopra accennato – venivano stabilite le modalità di attribuzione del punteggio, che avrebbe dovuto essere calcolato “seguendo il seguente criterio: - Risposta esatta: 2 punti; Risposta non data: - 0,2 punti; - Risposta errata: - 0,5 punti.” (cfr. DOC. 12), e il punteggio minimo per superare la prova, individuato in punti “*pari a 28/40*” (cfr. DOC. 12).

Senonché, la dott.ssa Potenzano, e con essa tutti candidati alla predetta procedura selettiva, in data 24 marzo 2022, presentatasi presso i luoghi indicati nella nota di convocazione, per effettuare la prima prova scritta, vedeva sottoporsi il questionario comprensivo di n. 20 domande, alcune delle quali (inerenti al “*Diritto Amministrativo e del Lavoro*”), come si vedrà, formulate erroneamente.

Ciononostante, l’odierna ricorrente, attingendo alla propria preparazione sulle materie oggetto del concorso nonché al proprio bagaglio culturale, svolgeva comunque proficuamente la detta prova.

Ed invero, malgrado le svariate irregolarità, che meglio appresso verranno chiarite, l'odierna ricorrente riportava il seguente risultato: in esito alla correzione effettuata dalla Commissione d'esame, sulle n. 20 domande somministrategli, venivano attribuite alla ricorrente n. 15 risposte esatte e n. 5 risposte errate, ottenendo un voto che, in ragione dei criteri di attribuzione del punteggio sopra menzionati, veniva calcolato in pt. 27,50 ($15 \times 2 + 0,5 \times 5 = 30,00 - 2,50 = 27,50$ pt.).

Il predetto risultato, veniva comunicato - in data 21.06.22 - con nota prot. ASP/118047.2022 (DOC. 1) del 20.06.2022, mediante la quale l'odierna ricorrente prendeva atto di non aver superato la prova scritta, risultando, dunque, esclusa dalla procedura concorsuale di che trattasi.

In particolare, con riferimento alla detta procedura selettiva, l'odierna ricorrente non veniva ammessa per l'asserito errore relativo ad una singola domanda.

Un risultato di tal fatta si palesa come diretta conseguenza delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la prova sostenuta dall'odierna ricorrente, in particolare dei macroscopici errori che hanno caratterizzato la correzione di un determinato numero di domande che, altrimenti, avrebbe permesso alla dott.ssa Potenzano di accedere alla prova orale del concorso di che trattasi, il cui relativo numero di posti da coprire veniva, successivamente, ampliato (di n. 69 unità ulteriori rispetto ai n. 30 posti previsti dal Bando) con Delibera n. 1166 del 02.08.2022 (DOC. 13)

Con istanza di accesso del 22.06.2022 (DOC. 14), la dott.ssa Potenzano chiedeva all'Amministrazione resistente di prendere visione ed ottenere il rilascio di copia dei verbali delle sedute della Commissione esaminatrice nonché di ogni altro atto afferente l'esclusione dell'odierna istante dalla prefata procedura concorsuale.

A seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti, l'Amministrazione resistente, dapprima, con nota prot. n. ASP/0143833 del 26.07.2022 (DOC. 15), differiva l'accesso agli atti alla conclusione della procedura concorsuale e, successivamente, ha pubblicato sul sito web aziendale nella sezione "*concorsi*", tutti i verbali della commissione esaminatrice del suddetto concorso e ha consentito alla ricorrente di prendere visione della prova e attraverso apposito applicativo informatico.

Dopo la consultazione della documentazione concorsuale - e, in particolare, della correzione della propria prova scritta - i dubbi sull'attendibilità della prova in oggetto trovavano sicura conferma.

Ed invero dalla correzione approntata in ordine alla propria prova scritta (DOC. 2) emergeva, infatti, come n. 2 domande sono state formulate/corrette senz'altro in maniera erronea.

Dunque, a fronte delle palesi irregolarità che hanno contraddistinto la (formulazione, ovvero, in ogni caso, la) correzione di n. 2 quesiti somministrati in sede di prova scritta della prefata procedura concorsuale, la non ammissione dell'odierna ricorrente alla prova orale della procedura concorsuale *de qua*, appare palesemente illegittima.

Donde il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSE DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90, DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ.

Come accennato in punto di fatto, in esito alla prova scritta, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a punti 27,50 e, dunque, non sufficiente per il superamento della stessa.

Ed infatti, la *lex specialis* della procedura, prevede che *"nel caso in cui venga espletata sia la prova scritta che quella orale, la prova scritta verrà valutata 40 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 28/40 mentre la prova orale verrà valutata 30 punti e il superamento della stessa sarà subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espresso in termini numerici di almeno 21/30"* (DOC 8).

Si rileva, inoltre, come la Commissione (cfr. Verbale n. 1 del 10.02.2022, DOC. 10) abbia stabilito che il questionario da somministrare ai candidati dovesse contenere 20 domande con 4 possibili risposte, di cui una sola corretta e che i punteggi sarebbero stati attribuiti come segue:

- risposta esatta p. 2
- risposta non data p. 0,2
- risposta errata p. 0,5

Ebbene, nel caso di specie, il mancato superamento della prova e la conseguente esclusione dall'elenco degli idonei sono dipesi dalla non corretta valutazione delle risposte a tre quesiti, segnatamente i nn. 4 e 5.

Ove, infatti, la P.A. avesse neutralizzato gli stessi (prendendo atto della loro erroneità), la dott.ssa Potenzano avrebbe conseguito un punteggio utile a fini del superamento della prova scritta e all'inserimento in graduatoria.

Con riferimento alle suddette domande, appare necessario rilevare che, come è noto, le Amministrazioni godono di ampia discrezionalità nell'individuare le prove e i quesiti da sottoporre ai candidati di un pubblico concorso.

Tuttavia, è necessario che i quesiti sottoposti siano correttamente formulati e che vi sia assoluta *"certezza ed univocità della soluzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591).

La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test attendibile e linguisticamente corretto.

Peraltro, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr. T.A.R., Roma, sez. III, 05/11/2019, n. 12643).

Al riguardo, la giurisprudenza ha rilevato che *"in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta)"* (cfr. Cons. Stato, II, 5 ottobre 2020 n. 5820).

Ed ancora, è stato chiarito che, *"certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, tuttavia non può ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di*

fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (TAR Napoli sez. V n 5005/2021, cfr. anche Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 7392/2018).

Fatta tale breve premessa di carattere generale, risulta necessario analizzare nel dettaglio i quesiti contestati e le risposte ad essi fornite dalla ricorrente.

QUESITO N. 4

Il primo quesito contestato, contrassegnato con il n. 4, così recita: *“Il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 241/1990:”*.

La risposta indicata come corretta dalla Commissione è la B: *“Non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria”*.

La candidata ha indicato la risposta A: *“Comporta l'eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per l'adozione del provvedimento”*.

Le altre risposte erano: *“C Non ammette eccezioni”* e *“D In casi eccezionali comporta una deroga all'obbligo generale di motivazione”*.

Il suddetto quesito non presenta nessuna risposta univocamente esatta ma anzi più risposte parzialmente corrette tra cui quelle indicata dalla ricorrente.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tigano - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (DOC. 16).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tigano ha rilevato che *“Il principio di non aggravamento posto dall'art. 1 c. 2 della L.n. 241/1990 così recita: “La p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria”. Si tratta di un comma pensato per evitare inutili e defatiganti attività istruttorie, non necessarie ai fini del decidere; il procedimento, infatti, va condotto con equilibrio, adottando “ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria” (art. 6 L.n. 241/1990).*

In proposito, di recente è intervenuto il Consiglio di Stato, secondo cui “l'esigenza di garantire il pieno svolgimento del contraddittorio trova un limite in quella di non aggravamento del procedimento, la quale impedisce di rinnovare la fase partecipativa a segui-

to di ogni nuova acquisizione istruttoria eventualmente intervenuta" (sez. III, 25.7.2022 n. 6566).

Pur tenendo presente che si trattava di una vicenda peculiare, nella quale il fatto nuovo era emerso in sede di conferenza dei servizi, trova conferma l'idea che, in specie, ci si trova al cospetto di un principio il quale presenta un diretto addentellato logico con l'istruzione, derivando da essa le esigenze straordinarie che impongono l'aggravamento ed il correlativo obbligo di motivazione. Ma se così è, la risposta sub B, secondo la quale "non può comportare l'eliminazione della fase istruttoria" non è del tutto corretta, in quanto il principio, talora, potrebbe giustificare la soppressione dell'ulteriore fase istruttoria in presenza di sopravvenienze, esattamente quando, in concreto, non sia necessario aggravare il procedimento.

Dunque, la risposta sbarrata dalla candidata ("comporta l'eliminazione della fase istruttoria quando non è indispensabile per l'adozione del provvedimento") certamente è incompleta, ma, a ben guardare, non integralmente errata: può, infatti, accadere, nei casi in cui dovrebbe riaprirsi il procedimento e consentire la partecipazione, che il principio in parola determini una compressione della fase istruttoria e della stessa partecipazione. Estendendo l'esame alle risposte C e D, emerge che, a rigore, nemmeno queste possano ritenersi del tutto errate.

Il principio di non aggravamento, in presenza di straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, in tesi, non ammette eccezioni, nel senso che l'istruttoria va aggravata in queste circostanze, sicuramente fuori dall'ordinario (altro discorso si è fatto sopra per il caso in cui vi siano sopravvenienze da cui può discendere, in potenza, la riapertura dell'istruttoria). Si badi che l'aggravamento, in tali circostanze, non è solo giustificato, ma obbligato nella misura in cui sia, in concreto, necessario alla completezza dell'istruttoria, in guisa tale da consentire all'Amministrazione procedente di adottare una decisione consapevole e presumibilmente corretta.

Quanto al profilo motivazionale cui fa riferimento la risposta D, anzitutto occorre rilevare che non si comprende se la deroga all'obbligo generale di motivazione vada intesa nel senso che non si debba motivare. Probabilmente era questo l'intento di chi ha formulato il quesito, non avvedendosi, però, che l'art. 1 e. 2 in esame costituisce ex se una deroga al generale obbligo posto dall'art. 3 L.n. 241/1990, richiedendo una specifica motivazione, che dia conto della emersione di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Dalla motivazione deve, perciò, comprendersi quali siano le esigenze

straordinarie e imposte, con puntuale riferimento all'istruttoria. La straordinarietà delle esigenze ed il fatto che esse impongano l'aggravamento del procedimento è espressione di una valutazione oggettiva, con ristretti margini di apprezzamento, il che costituisce una deroga all'obbligo generale di motivazione del provvedimento, nel senso che l'obbligo, in tale frangente, è sicuramente rafforzato.

Dalle riflessioni fin qui condotte discende:

a) che le risposte al quesito potenzialmente corrette, cogliendone tutte alcuni profili, fossero più d'una;

b) che quella indicata come corretta ("B") è adeguata solo se ci si ferma ad un profilo generale;

c) che quella indicata dalla candidata ("A") non può considerarsi totalmente errata".

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, come il suddetto quesito n. 4 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle alternative offerte ai candidati è pienamente corretta

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubbiamente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 4 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a pt. 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0,5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 4 + 2,00 quale punteggio previsto per le risposte corrette).

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacché non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso la ricorrente conseguirebbe punti 28,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 4) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

QUESITO N. 5

Il secondo quesito contestato, contrassegnato con il n. 5, così recita: "In quali casi l'atto amministrativo è annullabile?".

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è la B: "Quando presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali".

La ricorrente, invece, ha indicato la risposta C: "Quando è imperfetto".

La risposta D era: "Quando è illecito"; la risposta A era: "Quando è ineseguibile".

Ed invero, nessuna delle risposte proposte è univocamente corretta.

Tale assunto risulta confermato dal parere *pro veritate* reso dal Prof. Fabrizio Tiganò - Professore ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Catania - e allegato al presente ricorso (Doc. 16).

Nel suddetto parere, il prof. Fabrizio Tiganò ha rilevato che "Il regime giuridico dell'annullabilità è disegnato, come noto, dall'art. 21 octies della legge n. 241/1990, ove, al comma 1, sono indicati i vizi di legittimità da cui esso scaturisce.

La risposta (ritenuta corretta dalla P.A. secondo cui l'atto sarebbe annullabile quando "presenta vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali" - NDR) non si limita ad indicare la presenza di vizi di legittimità, ma inserisce una precisazione fuori luogo, ossia l'incidenza dei vizi di legittimità sugli elementi essenziali del provvedimento, che invece, ai sensi dell'art. 21 septies l.n. 241/1990, determina nullità, non annullabilità.

I vizi di legittimità, infatti, non incidono sugli elementi essenziali del provvedimento. Al di là del complesso dibattito circa la loro individuazione, non vi è dubbio che l'assenza degli elementi essenziali determini nullità, mentre la presenza dei vizi di legittimità (incompetenza relativa, violazione di legge ed eccesso di potere), determini annullabilità.

La risposta sub B, pertanto, non è corretta in relazione alla domanda, la quale, invero, non parla di illegittimità - laddove, a tutto voler concedere, possono teoricamente farsi rientrare i vizi di legittimità che incidono sugli elementi essenziali in difformità dal paradigma normativo, dando luogo, in una teorica scala di graduazione in termini di gravità, agli atti nulli e a quelli annullabili - bensì di annullabilità, ragion per cui il riferimento agli elementi essenziali rimane fuori luogo.

Ciò per tacere della risposta sub D, che collega l'atto annullabile alla sua illiceità: in effetti, quando l'illecito è collegato non ad un comportamento, ma ad un atto amministrativo, questo, di regola, deve essere illegittimo (si aprirebbe qui il tema della responsabili-

tà da atto legittimo, sul quale si glissa); senza ripercorrere la vexata quaestio della responsabilità civile della p.a. in relazione alla c.d. pregiudizialità amministrativa – tematica “salomonicamente” risolta dall’art. 30 c. 3 c.p.a. e poi declinata dall’A.P. n. 3/2011 – l’illiceità è ancora oggi fondamentale correlata (sempre che l’atto vi sta) ad un atto annullabile del quale, comunque, si accerta, anche incidentalmente, la illegittimità”.

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, come il suddetto quesito n. 5 risulti fuorviante e non correttamente formulato in quanto nessuna delle alternative offerte ai candidati è pienamente corretta

Ed infatti, come sopra chiarito, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere legittima esclusivamente la prova concorsuale condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempi, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n.5820, cfr. T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).

Alla luce di quanto sopra esposto, è palese che il suddetto quesito n. 5 avrebbe dovuto essere neutralizzato, con conseguente attribuzione ai candidati del punteggio - pari a 2 - previsto per le risposte corrette (TAR Lazio Roma sez. III n. 392/2019) e sterilizzazione della penalità applicata per la risposta fornita (- 0,5 punti).

La ricorrente, pertanto, conseguirebbe punti 30,00 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 5 + 2 quale punteggio previsto per le risposte corrette)

In alternativa, ove si ritenesse che il quesito vada annullato per tutti i candidati (giacché non recante una risposta inequivocabilmente corretta), la soglia di idoneità andrebbe ricalcolata, e rideterminata in punti 26,6 (secondo la proporzione 28 sta a 20 come 26,6 sta a 19). In questo caso il ricorrente conseguirebbe punti 28,3 (27,5 attualmente assegnati + 0,5 per la sterilizzazione della penalità relativa al quesito n. 5) e supererebbe, dunque, la nuova soglia di idoneità (26,6).

II) SULLA PROVA DI RESISTENZA

In ordine alla prova di resistenza, si rileva che, come già chiarito, la ricorrente risulterebbe idonea alla prova scritta (e, dunque, ammessa alla prova orale) anche nel caso di accoglimento del presente ricorso con riferimento ad uno solo dei quesiti oggi contestati.

Si rileva, per completezza, che la ricorrente ha, ovviamente, interesse a conseguire (con riferimento a tutti i quesiti contestati) il maggior numero possibile di punti, giacché ciò le

consentirebbe di migliorare il proprio punteggio e la propria posizione in graduatoria ai fini della scelta della sede di servizio.

III) SUL DANNO

Fermo quanto sopra dedotto in relazione alla sussistenza del *fumus boni iuris*, appare altrettanto palese che, nel caso di specie, ricorrono anche evidenti profili di *periculum in mora* a cui la dott.ssa Potenzano sarebbe esposta in caso di mancato accoglimento dell'istanza cautelare.

Nelle more del giudizio di merito, infatti la ricorrente non potrebbe sostenere la prova orale e frattanto si consoliderebbe la posizione dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.

La ricorrente, inoltre, nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare subirebbe per anni una irreparabile lesione del diritto, costituzionalmente garantito, ad esprimere la propria personalità attraverso il lavoro.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora non vengano ritenute sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* delle amministrazioni resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per la ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

- In accoglimento dell'istanza cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati in epigrafe indicati, adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interimamente gli effetti della decisione sul ricorso.
- Nel merito, comunque, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.
- Ove ritenuto opportuno ai fini del decidere, disporre una consulenza tecnica o una verifica con riferimento ai suddetti quesiti nn. 4 e 5.

- Ove ritenuto necessario ai fini del decidere, autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami, a tutti i soggetti eventualmente controinteressati con le modalità (telematiche) ritenute più idonee.

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura dimezzata vertendo il giudizio in materia di pubblico impiego.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Palermo,

Avv. Giuseppe Impicaglia

Avv. Giuseppe Gatto

GATTO
GIUSEPPE

Numero digitalizzato
da GATTO GIUSEPPE
Data: 2022.10.19
12:50:47 0239

GRADUATORIA FINALE

CLASS. N. 26 SET. 2022

Candidato	Codice fiscale	Data nascita	TMSH	Prova Scritta	Prova Orale	Punt. Tot.	Causale Preferenza
1 DI GREGORIO BRIGIDA VALENTINA	DGRVSR0504F081D	14/03/1985	5,8502	40,0000	30,0000	70,8500	
2 CLIFFARI FRANCESCA	CFRFRN09430351K	03/06/1903	4,5250	40,0000	27,0000	71,5250	
3 AMOROSO ENRICA	AMRNRC02A092730	06/03/1882	2,2750	40,0000	28,0000	70,2750	
4 PILATO SERENA	PLTSRN181560273H	16/09/1991	5,1800	40,0000	29,0000	74,1800	
5 DI ROSA ELENA	DRSLME030270270Q	17/03/1902	3,7000	40,0000	28,0000	71,7000	
6 ZAMPINO MICHÈLE ALESSANDRO	ZAMPMH1821280351I	28/07/1982	0,3900	40,0000	24,0000	64,3900	
7 BUCCOLIERI CINZIA ANNA RITA	BUCDCZ0691660425B	19/09/1968	11,0600	32,0000	27,0000	70,0600	
8 VENTI FRANCESCA	VNTVNC0101681702V	28/08/1900	0,0000	40,0000	26,0000	66,0000	
9 PADE VALERIO	PCAVTR08R216273H	21/04/1985	1,0000	37,5000	27,0000	65,5000	precede per minore età
10 PACI IVAN	PCAVNIT053052273H	30/03/1975	1,9800	37,5000	26,0000	65,4800	precede per minore età
11 BONDO FEDERICA	BNDFR08T1436273H	03/12/1987	0,5800	37,5000	26,0000	64,0800	precede per minore età
12 BELLEO MADIA	BELLMD010410008U	03/04/1984	3,0900	35,0000	24,0000	62,0900	
13 VIRONE CARMEN	VIRVNC010701009Z	21/12/1978	1,6300	40,0000	27,0000	68,6300	
14 GERMANI PISTONE EMILIA	GERPME110610273J	21/08/1981	1,1000	37,5000	27,0000	65,6000	precede un figlio a carico
15 VALENZA JESSICA	VLRVNS070628330E	22/03/1987	1,0800	46,0000	29,0000	76,0800	
16 CARITA FRANCESCA	CRTFRN010407070K	24/07/1983	1,0800	55,0000	25,0000	81,0800	
17 ALESSI GIULIANA	ALASGL08140273M	14/05/1982	0,0400	40,0000	25,0000	65,0400	precede due figli a carico
18 CUSTUMANO FABIO	CSNF040809198248R	19/05/1980	0,0000	40,0000	24,0000	64,0000	precede per minore età
19 PEGORARO SALVATORE	PEGSRV1891200271D	20/05/1980	1,0000	40,0000	23,0000	64,0000	
20 DI S. GIULIA ALESSANDRO	DGSLSN0509200351V	02/09/1988	0,3000	40,0000	27,0000	67,3000	
21 BALSAMITELLO SANI	BLBSNT0903180273X	18/03/1982	0,0400	37,5000	23,0000	60,5400	precede per minore età
22 FAULLA MARCO	FLLMRC010700031P	24/12/1905	3,5500	40,0000	24,0000	67,5500	
23 LAURICELLA DAVIDE LEONARDO	LURD010208102733	02/10/1992	0,0000	40,0000	28,0000	68,0000	precede per minore età
24 SCIOGNA ALESSIA	SCIOSS030810273U	21/09/1982	1,0000	36,0000	28,0000	65,0000	
25 PIETRO TATIANA FABIANA	PIETNF180507A083N	27/11/1988	1,0000	32,5000	30,0000	63,5000	
26 CAROLLO GRAZIA	CRNGRZ130506013E	16/03/1973	1,0000	35,0000	27,0000	63,0000	
27 CLEMENTE ANNARITA	CLMNT0107000370F	29/12/1980	1,0000	35,5000	26,0000	62,5000	
28 BUCCIO FRANCESCO	BUCFRN0412102733	21/07/1984	2,0000	35,5000	26,0000	63,5000	
29 LAINO GIULIA	LAINGL040810273B	23/02/1984	0,0400	35,0000	28,0000	63,0400	
30 DAVI DARIO	DAVDAR0704000331V	30/08/1981	3,0000	40,0000	29,0000	72,0000	
31 ARACONA MARIA ALESSANDRA	ARAGMA1801030347V	11/07/1982	1,7300	38,1000	27,0000	66,8300	
32 REINA CHIARA	RNEICR041010273S	07/07/1984	0,5000	40,0000	26,0000	66,5000	
33 SCARACIA SICTS	SCNSVS0303040702C	14/03/1980	1,5800	35,0000	26,0000	62,5800	
34 BONANNI GIACOMO	BONNGJ0808170273Z	17/04/1984	1,5800	37,5000	23,0000	62,0800	
35 RANNAZZO ANTONIO	RANRNT0910180351B	18/11/1991	2,0000	35,0000	26,0000	63,0000	
36 AREZZO TERESA	ARATRS0904020273W	02/03/1989	2,0100	35,0000	27,0000	64,0100	
37 SAIEVA EMANUELA LUCIA	SAVALL031528A086M	12/12/1980	2,0000	36,0000	27,0000	65,0000	
38 SPAMPINATO RITA ALESSIA	SPAMPRL0705050351B	24/08/1987	1,5400	40,0000	21,0000	62,5400	



38	ALAIMO GIULIA	LMACLI94N615373E	11/08/1994	0.0200	34.0000	27.0000	02.0200	
39	FRANZINO HELENE	FRANFR62E784018	27/07/1992	0.0000	36.0000	27.0000	02.0000	precede per minore età
40	SEBASTIANO CARRUBBA	CSRS55192P08E80AS	26/08/1992	1.0000	40.0000	31.0000	02.0000	
41	CIENERO ANTONINO	CCRNIN970270561X	27/01/1978	1.1600	37.0000	22.0000	01.9600	
42	MOLINARI ALESSANDRO	MLNS504E290273W	29/03/1984	1.1200	32.0000	20.0000	01.9200	
43	FARACI MICHELE	FRFMAL91P1E6273E	18/05/1991	2.8100	35.0000	24.0000	01.8100	
44	DI PRIMA ROSOLINO	DPRIELN85A30A156X	31/01/1985	0.0000	07.0000	24.0000	01.8000	
45	NUCCI ANGELO ALESSIO	NUCCAL190270346I	27/02/1990	0.0000	32.5000	25.0000	01.5400	
46	CALAI GIORGIO	CLAGIG03C27G273G	27/03/1982	1.6000	32.5000	20.0000	01.5000	
47	FERRIGNO GIUSEPPINA	FRFGP1961D08E85X	10/01/1988	0.7700	32.5000	20.0000	01.2700	
48	LA TORRE LAUREA	LGTOFA75LJ33373I	05/07/1975	1.7500	35.0000	24.0000	01.0500	
49	GARLIO FABRIZIA	GLGRFEL58F60G273I	09/10/1986	1.3000	35.0000	25.0000	01.0000	precede due figli a carico
50	CANDELA CHIARA	CNDCH9304E4G273W	24/01/1983	1.0000	35.0000	25.0000	01.0000	precede per minore età
51	FERRITTO BARBARA	FRFRBAR91L96G273A	16/07/1991	0.3000	40.0000	25.0000	00.9000	
52	DUBOLINO ANTONIO CALOGERO	DBLNNO65B07541F	07/02/1965	0.0000	37.0000	23.0000	00.8000	precede per minore età
53	CAFFI DIVIDE	CFRDC08F30G273L	30/12/1989	1.0400	32.0000	27.0000	00.8400	
54	ALAIMO GIULIA	ALAIMO94N615373E	11/08/1994	2.1200	32.0000	16.0000	00.6200	
55	MAGUIER BINELLA AGATA	GLMGV1A79H50G273S	18/06/1979	1.0000	37.5000	22.0000	00.5000	
56	OLIVERI LUISA	OLRSLS8541G273O	07/11/1988	1.0000	32.5000	27.0000	00.5000	
57	GIORDANO ANTONELLA	GIORDANT970D000D	30/08/1987	1.0000	32.5000	27.0000	00.5000	
58	PIRELLI ANDREA	PIRPIAN91C108158N	09/12/1994	1.0400	32.5000	27.0000	00.5400	
59	PIRELLI ANDREA	PIRPIAN91C108158N	09/12/1994	1.0400	32.5000	27.0000	00.5400	
60	PIRELLI ANDREA	PIRPIAN91C108158N	09/12/1994	1.0400	32.5000	27.0000	00.5400	
61	NOTO FRANCESCA	NOTOFN980C9A179X	26/03/1985	0.0000	26.1000	27.0000	00.4000	
62	FAJA FABRIZIO GASTANO	FJAFRZ78C08G377Y	02/03/1978	0.0000	33.4000	27.0000	00.4000	
63	CRISTOFARO ELEONORA	CRSULCR91N05G273O	30/08/1984	2.0500	35.1000	25.0000	00.1000	
64	MILIO CLAUDIO	MLMIO18592E158Y	21/02/1985	1.0000	35.0000	24.0000	00.0000	
65	FERRARO MARCELLA	FRFMAL76T44D423H	04/11/1978	* 0000	35.0000	24.0000	00.0000	precede figlio di fratelli/invalidi per servizio
66	LANZAFANE ELIDA MARIA	LANZMR66B53C931F	15/02/1986	2.0400	30.0000	26.0000	00.0400	
67	ALESSANINCA CRISTINA	CRCSLSN97B4E6273G	05/02/1993	1.0000	34.0000	24.0000	00.0000	precede per minore età
68	CRASCO MASSIMO	CRSAS3M89E17G273D	12/05/1982	0.0000	25.0000	25.0000	00.0000	
69	RUJGERI ALESSANDRO	RUCOL3N89E30F158O	09/01/1982	1.8000	29.3000	23.0000	00.8000	
70	FRATTORE SALVATORE CARMELO	FRFRSVD1N3E0371Z	10/02/1989	0.0000	28.1000	25.0000	00.1000	
71	FRATTORE FRANCESCO	FRFRFR91R14F158Y	14/10/1991	3.5400	30.0000	21.0000	00.0000	
72	CARPELLANO MARIANA	CFRPNL18706F158Z	27/03/1982	0.0000	28.3000	24.0000	00.3000	
73	FRATELLI GIOVANNI	FRFRFR91R14F158Y	29/03/1992	2.1000	32.0000	23.0000	00.1000	
74	BARBARA LUCA	BARBAR10981A1042W	14/02/1980	3.0000	32.0000	24.0000	00.0000	
75	LA CALCE MARIA	LCALCAL1955G273M	13/09/1981	1.0000	31.5000	21.0000	00.5000	precede due figli a carico
76	BIELLO TERESA	BLATRS92C56G273F	16/03/1985	1.0000	32.0000	20.0000	00.0000	precede per minore età
77	CINQUEMANI ANGELO	CINCMAN14A4890F	04/07/1989	1.0000	32.0000	20.0000	00.0000	

79	DI GIOVANNINA ISABELLA	DISVALLERDORRESST	18/04/1982	1.6820	32.8000	25.0000	59.8000	
80	ALESSANDRO FRANCESCO	GHILLESSETOINNO	28/07/1987	1.7100	32.5000	25.0000	59.2000	
81	PIORIO GIUSEPPA	DROSOPF88082548F	22/03/1983	1.0125	34.1000	25.0000	59.1000	
82	MICAREBONE KOCEMI	MCRNNO093850F066M	10/11/1983	0.0400	35.0000	24.0000	59.0000	precede per minore età
83	CARFO MANFREDI	CFMFRSM1135272M	13/08/1988	1.0000	35.0000	23.0000	59.0000	precede per minore età
84	LAURA COMO	CMCLRAS27661H79D	21/10/1982	1.0000	35.0000	23.0000	59.0000	precede per minore età
85	PASSARELLO ANTONIO	PASNTR855202073M	22/11/1983	4.8000	33.1000	21.0000	58.9000	precede per minore età
86	AVELLO CARMELO	LLACML801093427M	09/07/1982	3.3200	32.5000	23.0000	58.4200	precede per minore età
87	LA DUCA MARCO	LDNARC930356375D	26/04/1983	0.3400	30.0000	26.0000	59.8400	precede per minore età
88	CELESTRE MIRIAM	CESMNR890955258M	15/09/1989	2.1400	32.8000	24.0000	58.8400	precede per minore età
89	MANDOLFINO MAURO	MNMDRAS2015F188B	15/04/1982	0.0800	37.5000	21.0000	58.5800	precede per minore età
90	BALLISTRERI LUGI	BLLGUB8911H759P	11/09/1989	0.0800	32.5000	25.0000	58.5800	precede per minore età
91	SEFANIA ALESSANDRA	SEFNLS8511520273S	12/07/1981	0.0000	37.5000	21.0000	58.5000	precede figlio di mutilativalidi per servizio
92	ANZALONE FEDERICA	NELFR0329820272B	22/10/1982	1.0000	32.5000	25.0000	58.5000	precede per minore età
93	CONTORNO IRENE	CONTRN18540273S	24/05/1981	1.0000	32.9000	25.0000	58.5000	precede per minore età
94	PISCITELLO SERGIO	PSCSRG8781160273M	18/08/1978	0.1200	30.3000	28.0000	58.4200	precede per minore età
95	LUCA JACOLINO	CLNLCJ880114088M	14/08/1986	0.0000	30.3000	28.0000	58.3200	precede per minore età
96	EVANGELISTA FRANCESCA	VNGFNC88050423D	15/05/1975	1.0000	30.3000	27.0000	58.3000	precede per minore età
97	ASARU MARIA	SRANFR825020273P	22/11/1982	1.1400	25.0000	22.0000	58.1400	precede per minore età
98	BLANDA FRANCESCO	BLBNFR800808H70G	08/05/1978	1.1000	35.0000	22.0000	58.1000	precede due figli a carico
99	D'ALEO ROBERTA	DRARTR811520348U	12/12/1981	1.0400	35.0000	22.0000	58.0400	precede due figli a carico
100	GARUFI VANIA	GRFVNT8058579522	16/05/1975	1.0000	35.0000	22.0000	58.0000	precede un figlio a carico
101	NOGARA MARIA LETIZIA	NGRMLT81M645278R	24/08/1981	1.0000	35.0000	22.0000	58.0000	precede per minore età
102	CASIMIA MARTA	CRMARTR85540273Y	14/11/1982	2.0000	35.0000	21.0000	58.0000	precede per minore età
103	DI CHIARA MARINA	DCHMFR83085021M	16/02/1983	0.0000	35.0000	23.0000	58.0000	precede per minore età
104	AL TAMORE CRISTINA	LTMCR8817570273S	12/12/1985	1.0000	35.0000	22.0000	58.0000	precede per minore età
105	MISTRETTA FRANCESCO	MSTRFR83102783OT	03/02/1983	0.0200	32.9000	27.0000	57.9200	precede per minore età
106	POCCHI LUCA	POCLCU8307295173P	28/07/1983	1.0600	32.8000	24.0000	57.8600	precede per minore età
107	DELLA BARBARA	DEBRBR81640273B	24/07/1981	0.1000	35.8000	22.0000	57.7000	precede per minore età
108	MURATORE ANTONELLA	MRTMDL87F886373M	28/09/1987	1.0600	36.8000	26.0000	57.9600	precede tre figli a carico
109	MICAZZO LUCA	MICZCU800710273P	21/03/1976	1.1200	37.5000	24.0000	57.6200	precede tre figli a carico
110	CARTOSO MARCELLO	CRNML88T81218S	03/12/1985	0.1000	32.5000	26.0000	57.6200	precede per minore età
111	BULGARIELLA MARIA GIUZITA	BULGMB8028415973D	01/02/1982	1.1000	32.5000	24.0000	57.6000	precede per minore età
112	PASANO CORINNA	PASNTN83092541U	15/09/1983	1.0200	32.5000	24.0000	57.5200	precede per minore età
113	CALI GIULIA	CLAGLI8909300242G	09/11/1989	2.1200	28.4000	27.0000	57.5000	precede figlio di mutilativalidi per servizio
114	RUFFI VINCENZO	RFFVNC879L74089D	06/07/1979	1.0000	32.5000	26.0000	57.5000	precede due figli a carico
115	ROCCAPALUMBA GIROLAMO	ROCCGJ87M8308273C	30/03/1976	1.0000	32.0000	24.0000	57.5000	precede due figli a carico
116	AMATO PAOLA	AMTAPL8806240273G	24/11/1988	0.0000	37.5000	25.0000	57.5000	precede un figlio a carico

117	TRIPOLI CARLA ALIDA	TRIPOLI CARLA ALIDA	23/02/1934	2.4000	33.1000	22.8000	57.5000	precede invalido/multitipo civile
118	GIULIOTTI GIULIA	GIULIOTTI GIULIA	19/02/1963	0.0000	32.5000	26.0000	57.5000	
119	MONTROSSO GABRIELE	MONTROSSO GABRIELE	21/04/1961	0.0000	33.4000	24.0000	57.4000	
120	DE LUCA ALESSANDRA	DE LUCA ALESSANDRA	16/09/1965	0.0000	35.3000	21.0000	57.3000	
121	POMARA VALERIA	POMARA VALERIA	30/01/1949	1.0400	35.1000	23.0000	57.1400	
122	BASILE ARIANNA	BASILE ARIANNA	29/04/1992	2.8250	32.5000	22.0000	57.1250	
123	OCEANO ANTONINO	OCEANO ANTONINO	03/07/1968	2.1000	30.0000	25.0000	57.1000	precede per minore età
124	DI CHIARA SALVATORE FEDERICO	DI CHIARA SALVATORE FEDERICO	16/11/1964	1.1000	35.0000	21.0000	57.1000	
125	ALTA ARYANNA	ALTA ARYANNA	13/04/1982	0.8500	35.0000	22.0000	57.0500	
126	MICHELE TRIGLIO	MICHELE TRIGLIO	31/03/1904	1.0400	35.0000	21.0000	57.0400	precede per minore età
127	FRANCO VALENTINA	FRANCO VALENTINA	06/01/1975	1.0400	30.0000	26.0000	57.0400	
128	ZANCA DANIELA	ZANCA DANIELA	03/05/1977	1.0000	30.0000	26.0000	57.0000	precede due figli a carico
129	POLLINA STEFANIA	POLLINA STEFANIA	26/04/1983	0.7000	35.3000	21.0000	57.0000	precede per minore età
130	PITTI FRANCESCA	PITTI FRANCESCA	31/08/1991	0.0000	35.0000	22.0000	57.0000	precede per minore età
131	ALDI A JESSICA	ALDI A JESSICA	02/03/1980	0.4000	35.0000	22.0000	57.0000	
132	RAPPA PIERO ANTONIO	RAPPA PIERO ANTONIO	02/06/1969	1.4330	32.0000	23.0000	57.0000	
133	MICALISO FRANCESCA	MICALISO FRANCESCA	17/08/1991	1.0000	32.0000	22.0000	56.8000	precede per minore età
134	MANIA EUGENIO	MANIA EUGENIO	05/11/1980	1.0600	32.0000	23.0000	56.8000	
135	PILITTO ALESSANDRA	PILITTO ALESSANDRA	06/04/1983	1.0600	32.0000	23.0000	56.7400	
136	REALMUTO GIUSEPPINA	REALMUTO GIUSEPPINA	13/08/1983	0.2400	32.5000	27.0000	56.7000	precede tre figli a carico
137	BUDICHER IVANA	BUDICHER IVANA	09/04/1979	1.0000	28.7000	27.0000	56.7000	
138	ROSSO MERITA	ROSSO MERITA	23/11/1904	1.0000	26.7000	27.0000	56.7000	
139	LEONATALINCA	LEONATALINCA	03/11/1945	2.8300	30.0000	24.0000	56.5500	
140	ADONE LIGIERA	ADONE LIGIERA	02/10/1982	1.8400	30.0000	26.0000	56.5400	
141	SABATINI MARIA LISA	SABATINI MARIA LISA	15/09/1987	2.0200	30.8000	24.0000	56.4000	precede militar volontari delle forze armate congedati senza demerito
142	CIBERTI MARCELLO	CIBERTI MARCELLO	24/01/1977	0.5000	35.0000	21.0000	56.4000	
143	MODICA GABRIELLA	MODICA GABRIELLA	05/05/1960	0.5000	30.0000	26.0000	56.5000	precede per minore età
144	FOALTI ALESSANDRA	FOALTI ALESSANDRA	12/11/1945	2.7000	30.0000	23.0000	56.8000	
145	MIRANDELLA DALIA	MIRANDELLA DALIA	02/10/1989	1.3400	30.0000	23.0000	56.5400	
146	BARONE PAURO	BARONE PAURO	28/04/1948	0.0000	32.5000	24.0000	56.5000	precede figlio di mutilato/militare con servizio
147	MAZZARA FRANCIOSKA	MAZZARA FRANCIOSKA	11/10/1973	1.0000	32.5000	23.0000	56.5000	precede due figli a carico
148	SAGONA FLAVIA	SAGONA FLAVIA	30/09/1965	3.0000	32.0000	21.0000	56.5000	precede per minor età ed un figlio a carico
149	CETRANO ALESSANDRO	CETRANO ALESSANDRO	01/05/1980	1.0000	32.5000	23.0000	56.5000	precede un figlio a carico
150	FEDERICA DI LORENZO	FEDERICA DI LORENZO	06/08/1985	0.0000	32.5000	24.0000	56.5000	
151	DE TOMMASO VALENA	DE TOMMASO VALENA	15/01/1987	2.9400	32.5000	21.0000	56.4000	
152	COTTONE ANDREA	COTTONE ANDREA	27/11/1995	0.0200	33.0000	23.0000	56.4200	